



LOGISTICA E SERVIZI ECONOMICI 485 REG.DEC.

OGGETTO: 305.100.550.400.10/16/17. CIG 6781517CDA. Servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell'ASUITS. Approvazione della Convenzione con l'Associazione Temporanea di Scopo fra l'Associazione "Opera di Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia I Giovanniti" a.p.s. ONLUS, sez. di Trieste e l'Associazione "Croce Rossa Italiana Comitato di Trieste" a.p.s. ONLUS . Periodo presunto dall'1.09.2016 al 31.08.2017 (Euro 1.405.600,00 IVA esente).

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilasedici**
il giorno diciassette del mese di agosto

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Delli Quadri

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: 305.100.550.400.10/16/17. CIG 6781517CDA. Servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell'ASUITS. Approvazione della Convenzione con l'Associazione Temporanea di Scopo fra l'Associazione "Opera di Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia I Giovanniti" a.p.s. ONLUS, sez. di Trieste e l'Associazione "Croce Rossa Italiana Comitato di Trieste" a.p.s. ONLUS . Periodo presunto dall'1.09.2016 al 31.08.2017 (Euro 1.405.600,00 IVA esente).

Premesso che il 31.08.2016 verranno a scadere sia il contratto stipulato con l'Ente Opera di Soccorso Ordine di S. Giovanni in Italia, sez. Trieste S.O.G.IT – O.N.L.U.S. (d'ora innanzi S.O.G.IT), come stabilito da ultimo con decreto n. 450 dd. 3.08.2016, sia la convenzione con la CRI - Comitato di Trieste APS ONLUS (d'ora innanzi C.R.I.), giusto decreto n. 451 dd. 3.08.2016, relativi entrambi ai servizi di soccorso e trasporto sanitario, nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell'A.A.S. n. 1 "Triestina";

che con Delibera di G.R. n. 1674 del 28 agosto 2015 è stato approvato in via preliminare il piano dell'emergenza della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 37 della L.R. 17/2014;

visto l'art. 16, comma 1 *bis* della L.R. 20.02.1995, n. 12, così come modificato dalla L.R. 6.08.2015, n. 20 e da ultimo dalla L.R. 29/12/2015, n. 33, che prevede che "Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012";

che nelle more del recepimento di nuove indicazioni da parte della Regione e dell'adozione da parte della medesima del regolamento di cui al comma 1 *quater* dell'art. 16 succitato, occorre garantire in via prioritaria l'espletamento dei servizi di soccorso e trasporto sanitario, che non possono avere soluzione di continuità;

atteso che l'Atto di indirizzo, riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, previsto dall'art. 35, comma 5, della L.R. n. 6/2006, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1032/2011, all'art. 4.3, prevede - per le associazioni di promozione sociale - che "a fronte delle loro attività, l'ente pubblico può concedere finanziamenti sotto forma di contributi o può procedere alla stipula di convenzioni, come previsto dall'art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383";

rilevato che la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”, all’art. 25 rubricato “Convenzioni” prevede che, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, i soggetti pubblici possano stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi e che, in applicazione dell’art. 14, c. 5, ivi richiamato:

a) operino principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;

b) abbiano sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione;

rilevato che, con provvedimento dell’AAS n. 1 Triestina n. 136 dd. 21.03.2016 si è deliberato, fra l’altro, di dare avvio ad un’indagine conoscitiva rivolta esclusivamente ad organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L.R. 23/2012, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1 *bis* della L.R. 20.02.1995, n. 12, così come modificato dalla L.R. 6.08.2015, n. 20 e da ultimo dalla L.R. 29.12.2015, n. 33 per l’eventuale affidamento del servizio di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza nell’ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118, secondo l’Avviso prot. gen. 14377/G.4 dd. 23/03/2016, unito al medesimo provvedimento 136/2016 cit. e contestualmente approvato;

che all’avviso hanno risposto l’Associazione CRI – Comitato di Trieste A.P.S. O.N.L.U.S. con nota riscontrata prot. 15339/16, agli atti, e l’Associazione S.O.G.IT. Opera di Soccorso Ordine di S. Giovanni – Sez. Trieste O.N.L.U.S. A.P.S., con nota riscontrata prot. 15478/16, agli atti, dichiarando entrambe di essere in grado di garantire l’esecuzione del servizio nel suo complesso e di volersi associare, rispettivamente, con la SOGIT e con la CRI;

che successivamente, con nota prot. n. 29008/II.6/G.2 dd. 17.06.2016 le suddette Associazioni sono state invitate a presentare la migliore proposta progettuale per l’eventuale stipula di una convenzione avente ad oggetto il servizio di soccorso e trasporto sanitario nell’ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118, ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, L.R. 12/1995 e ss. mm. ii.;

che con nota riscontrata ns. prot. gen. III.6/4362/G2/2016 è pervenuta la proposta progettuale relativa all’affidamento del servizio di soccorso e trasporto sanitario nell’ambito del

Sistema di emergenza sanitaria 118, ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, L.R. 12/1995 e ss. mm. ii., presentata congiuntamente dalle associazioni CRI e SOGIT, impegnandosi a costituire fra loro, in caso di aggiudicazione del servizio, una Associazione Temporanea di Scopo nella quale la SOGIT assumerà il ruolo di mandatario e la CRI il ruolo di mandante;

che, a seguito dei giudizi espressi dalla Commissione incaricata per la valutazione della proposta progettuale nominata con nota prot. n. 3407 dd. 25.05.2016, sulla base dei parametri di valutazione indicati nella nota prot. n. 29008/16, la proposta dell'Associazione ha riportato il punteggio complessivo di 85/100 e, quindi, è stata ritenuta idonea;

accertato che l'Associazione CRI – Comitato di Trieste A.P.S. O.N.L.U.S. risulta iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 20 della L.R. 23/2012, al numero 452, giusto decreto n. 1479/SV/PROM dd. 20.04.2015;

che l'Associazione S.O.G.IT. Opera di Soccorso Ordine di S. Giovanni – Sez. Trieste O.N.L.U.S. A.P.S. risulta iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 20 della L.R. 23/2012, al numero 557, giusto decreto n. 4515/CULT dd. 30.11.2015;

tenuto conto, altresì, che il servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell'allora AAS1 “Triestina” è stato svolto, sin dal 1992, prima dalle Associazioni di Volontariato Croce Rossa Italiana (CRI) Comitato di Trieste e SOGIT, trasformatesi poi, nel corso degli ultimi anni, rispettivamente in: CRI – Comitato di Trieste A.P.S. O.N.L.U.S. e S.O.G.IT. Croce di S. Giovanni – Sez. Trieste O.N.L.U.S. A.P.S.;

ritenuto, pertanto, per quanto sopra esplicitato:

1. di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Associazione Temporanea di Scopo fra l'Associazione “Opera di Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia – I Giovanniti” a.p.s. ONLUS, sez. di Trieste e l'Associazione “Croce Rossa Italiana - Comitato di Trieste” a.p.s. ONLUS avente ad oggetto il servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell'ASUITS, per la durata di 12 mesi con decorrenza presunta dall'1.09.2016, secondo il testo allegato che, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente si approva - facendo salve le prestazioni eventualmente rese nelle more della formalizzazione degli atti necessari;

2. di riconoscere congrua, rispetto ai compiti e previa presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti, l'erogazione, a titolo di rimborso spese, di un importo massimo pari ad € 1.405.600,00.- (IVA esente), comprensivo dei 4 interventi annui di P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario previsti, salvo maggiori costi da rimborsare dovuti ad aumenti imprevisi ed imprevedibili delle voci di costo ammesse a rimborso o incrementi di attività ulteriori necessari e richiesti dalla Centrale Operativa del Sistema 118;
3. di prevedere il possibile rinnovo della convenzione per ulteriori dodici mesi, a discrezione dell'ASUITS e a fronte di una valutazione di merito da parte del Referente aziendale, con formale atto deliberativo, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni convenzionali;
4. di individuare, quale Referente aziendale delle attività oggetto del rapporto convenzionale di cui al presente provvedimento, il Responsabile della CEO-118, cui demandare la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, come previsto all'art. 4 dell'allegato testo convenzionale;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Logistica e Servizi Economici, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

preso atto che il Coordinatore Sociosanitario è assente dal 12 agosto 2016 a tuttora;

che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta VANTO, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l'incarico di sostituto del Coordinatore Sociosanitario;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del sostituto del Coordinatore Sociosanitario;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, di:

1. addivenire alla stipula di una convenzione con l'Associazione Temporanea di Scopo fra l'Associazione "Opera di Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia – I Giovanniti" a.p.s. ONLUS, sez. di Trieste e l'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato di Trieste" a.p.s. ONLUS avente ad oggetto il servizio di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria 118 dell'ASUITS, per la durata di 12 mesi con decorrenza presunta dal 1.09.2016, secondo il testo allegato che, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contestualmente si approva - facendo salve le prestazioni eventualmente rese nelle more della formalizzazione degli atti necessari;
2. riconoscere congrua, rispetto ai compiti e previa presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti, l'erogazione a titolo di rimborso spese, di un importo massimo pari ad € 1.405.600,00.- (IVA esente), comprensivo dei 4 interventi annui di P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I livello ordinario previsti, salvo maggiori costi da rimborsare dovuti ad aumenti imprevisi ed imprevedibili delle voci di costo ammesse a rimborso o incrementi di attività ulteriori necessari e richiesti dalla Centrale Operativa del Sistema 118;
3. prevedere il possibile rinnovo della convenzione per ulteriori dodici mesi, a discrezione dell'ASUITS e a fronte di una valutazione di merito da parte del Referente aziendale, con formale atto deliberativo, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni convenzionali;
4. individuare, quale Referente aziendale delle attività oggetto del rapporto convenzionale di cui al presente provvedimento, il Responsabile della CEO-118, cui demandare la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, come previsto all'art. 4 dell'allegato testo convenzionale.

Il costo complessivo massimo di rimborso, conseguente al presente provvedimento, pari ad € 1.405.600,00.- farà carico al conto 305.100.550.400.10 (Trasporti primari - emergenza) del bilancio dell'Azienda presuntivamente come di seguito indicato:

- esercizio 2016: € 468.000,00.-
- esercizio 2017: € 937.600,00.-

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott.ssa Emanuela Fragiacomò

Parere favorevole del Sostituto
del Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Antonietta Vanto